

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1616}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCOLI, NATTA, BALZAMO, PRETI, BIASINI, BOZZI,
BODRATO, CUMINETTI, RUBBI EMILIO, ZOLLA,
ZUCCONI, MACCIOTTA, QUERCIOLO, ACHILLI, ANIASI,
RIGHETTI, BATTAGLIA, ZANONE, COSTA**

Presentata il 7 luglio 1977

Riforma dell'editoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave crisi della stampa italiana, manifesta da ormai molti anni presenta tre aspetti particolari: concentrazione delle testate nel quadro di un processo estraneo ad una logica puramente editoriale, ritardi tecnologici, costi crescenti per unità di prodotto. Il risultato della combinazione di questi fenomeni è rappresentato da un lato da una preoccupante stasi del numero delle copie vendute a livelli complessivamente inferiori rispetto a quelli di paesi a noi comparabili e dall'altro lato dalla preoccupante crisi di alcune testate con ulteriori conseguenze negative in termini di concentrazione. La legge 6 giugno 1973, n. 172, che attua interventi fondamentalmente nella sola direzione delle agevolazioni sul costo della carta ha rallentato la crisi ma non ha determinato un processo idoneo alla rimozione delle motivazioni strutturali della progressiva degradazione delle aziende editoriali. La pericolosità della situazione attuale in relazione non tanto alla precarietà della occupazione nel settore quanto alla

caduta dei livelli di informazione non è sfuggita alle forze sociali ed alle categorie professionali e si è sviluppato in questi anni un vasto dibattito che ha consentito di individuare alcuni dei punti nodali che è indispensabile affrontare per uscire dalla crisi.

Da questa discussione si è partiti per elaborare la proposta di legge la cui definizione è stata contemporanea alla trattativa sui nuovi contratti di lavoro dei poligrafici e dei giornalisti ed ha contribuito in qualche misura ad orientarne le prospettive e nello stesso tempo recependo i contenuti innovatori e suscettibili di una positiva influenza nel risanamento di questo delicato settore.

La proposta di legge che è stata così predisposta tenta di fornire una risposta alle questioni fondamentali del settore: in primo luogo detta norme per la chiarezza delle proprietà dei diversi organi di stampa anche al fine di impedire le eccessive concentrazioni; in secondo luogo introduce particolari norme di tutela della pro-

fessionalità dei giornalisti e dei poligrafici favorendo l'assunzione diretta della proprietà dei quotidiani; in terzo luogo finalizza le misure di sostegno a piani concreti di riequilibrio economico da realizzarsi sia con nuovi metodi di organizzazione aziendale sia con piani di ammodernamento tecnologico.

Ai fini della realizzazione della chiarezza della proprietà degli organi di stampa, decisiva per una politica della informazione che si proponga di rendere esplicite le motivazioni delle specifiche scelte, l'articolo 1 detta norme che rifacendosi alla già esistente legislazione sulla Consob consentono di risalire non soltanto alla titolarità dei pacchetti di maggioranza ma anche a quelli comunque di controllo. A tale risultato si perviene sia ponendo agli amministratori obblighi di registrazione delle titolarità delle azioni sia prescrivendo particolari adempimenti ai proprietari dei pacchetti di controllo.

L'articolo 4 tende a garantire il permanente controllo dei trasferimenti dei pacchetti azionari di una certa consistenza (10 per cento) o attraverso i quali si determinano consistenti concentrazioni (pure il 10 per cento).

L'articolo 6 detta norme in materia di trasferimento o di cessazione delle testate prevedendo il diritto di prelazione per cooperative di giornalisti o per consorzi di cooperative tra giornalisti e poligrafici.

Particolare rilievo acquista l'articolo 5 che introduce norme contro la concentrazione delle testate. Si sono individuati tre livelli di intervento (nazionale, interregionale e regionale) e si sono stabilite per ogni livello le soglie oltre le quali si considera dominante la posizione di un editore. I contratti di trasferimento di proprietà che determinino concentrazioni sono annullati a istanza della commissione nazionale della stampa o di qualsiasi cittadino interessato.

Al fine di evitare che i limiti di concentrazione vengano aggirati attraverso contratti pubblicitari, norme particolari sono previste negli articoli 12 e 13 in tema rispettivamente di società concessionarie di pubblicità e di pubblicità delle pubbliche amministrazioni.

A documentare il rispetto delle suindicate prescrizioni sono dirette le norme dell'articolo 8 relative al bilancio delle società editrici di giornali quotidiani.

La pubblicità delle proprietà, il controllo degli atti di trasferimento delle quote o

delle testate, sono garantiti da appositi registri istituiti a norma dell'articolo 11 e la cui tenuta è affidata alla commissione nazionale della stampa la cui composizione ed i cui poteri sono regolati dagli articoli 9 e 10 della legge. Alla commissione compete in particolare, oltre la tenuta dei registri, l'azione per l'accertamento dei requisiti necessari per l'ammissione delle provvidenze previste dalla legge, l'eventuale iniziativa giudiziaria, la promozione di indagini di carattere generale sulla situazione della stampa quotidiana e periodica anche al fine di indicare opportuni interventi legislativi.

Le norme per la tutela della professionalità dei giornalisti e dei poligrafici sono previste negli articoli 2 (nomina del direttore e poteri relativi del corpo redazionale) e 7 (costituzione di cooperative di giornalisti e poligrafici per l'esercizio della attività editoriale). Assumono particolare rilievo le norme sulle cooperative dell'articolo 7 la cui effettività è anche garantita dai particolari interventi di sostegno di cui agli articoli dal 21 al 23.

Si è preferito invece non definire per legge la complessa materia dello statuto di impresa la cui definizione è ancora al centro di un vasto dibattito che meglio potrà essere riassunto da specifici interventi contrattuali.

Al fine di determinare un recupero delle economicità delle aziende sono dirette sia le norme che tendono attraverso la riorganizzazione della distribuzione a favorire una maggiore diffusione della stampa quotidiana (articoli 14 e 15), sia le norme dell'articolo 17 in materia di orario di chiusura delle edizioni. Si è recepito in questa norma il risultato degli accordi contrattuali che si è ritenuto corrispondente alle esigenze emerse nel corso della discussione e, almeno in parte, da esse determinato. Per gli stessi motivi non si è ritenuto opportuno intervenire legislativamente sulla materia relativa al settimo numero valutando che la limitazione dei costi, resa possibile dai nuovi contratti sia un primo positivo passo nella direzione della economicità delle aziende. Al fine di evitare fenomeni ingiustificati di gigantismo editoriale rispondono infine le norme sul prezzo di vendita.

L'attenzione che si è dedicata ai temi del recupero della economicità delle aziende editoriali non risponde con evidenza solo alle normali esigenze comuni anche ad altri tipi di iniziative economiche ma a quella

fondamentale di garantire, attraverso un progressivo recupero della autonomia economica una reale autonomia e completezza dell'informazione.

Agli stessi obiettivi tendono le norme della seconda parte della legge che attraverso la graduazione degli interventi ed il loro riferimento a precisi piani di risanamento puntano a superare una logicamente erogatoria.

In particolare in materia di contributo sui costi della carta si è scelta la strada di privilegiare l'intervento a favore delle testate medio-piccole il cui numero di pagine risponda ad effettive esigenze di informazione escludendo dalle provvidenze non solo le pagine pubblicitarie ma anche quelle destinate ad un inutile gonfiamento delle edizioni.

Sono questi i motivi che determinano agli articoli 21 e 22 le diverse percentuali di intervento sul prezzo della carta, in relazione alla tiratura, al formato, al numero delle pagine. Particolari agevolazioni sono previste per le cooperative di giornalisti e di poligrafici.

Determinanti contributi al risanamento aziendale potranno derivare dagli interventi per il contenimento dei costi di alcuni servizi, per la predisposizione di comuni servizi di trasporto, per il sostegno della attività delle agenzie di stampa.

Particolare attenzione dedica la legge ai progetti di ammodernamento tecnologico « che prevedano una significativa riduzione dei costi di produzione dei giornali ed entro termini prefissati, il raggiungimento di condizioni di equilibrio economico o di maggiore redditività dell'impresa ».

Si sono previste allo scopo, sia pur con particolari adattamenti, norme simili a quelle previste nei provvedimenti per la riconversione industriale sia per quanto riguarda le misure degli interventi sia per quanto riguarda le procedure attraverso le quali garantire il sostegno ad iniziative da privilegiare per la ubicazione (regioni prive di giornali quotidiani) o per la titolarità della iniziativa (cooperative).

Come nel caso degli interventi di agevolazione sul prezzo della carta la strada scelta è quella di intervenire con agevolazioni solo in presenza di un intervento almeno parziale di capitale di rischio e nello stesso senso l'intervento della garanzia accessoria del fondo centrale di garanzia non copre l'intero rischio dell'istituto di credito incaricato di compiere l'istruttoria e di erogare il finanziamento.

Norme particolari sono state anche previste per agevolare la mobilità del lavoro al fine di evitare resistenze ai processi di ammodernamento tecnologico. Nel primo biennio di applicazione della legge infine una significativa riduzione dei costi del lavoro in attesa dei risultati del processo di ammodernamento sarà garantito da un limitato intervento di fiscalizzazione degli oneri sociali dei giornalisti.

Gli articoli 18, 19 e 20 regolano l'applicabilità in quanto possibile della normativa generale dettata per i quotidiani agli organi di partito, ai periodici, alle agenzie di stampa.

I costi della legge devono essere valutati tenendo naturalmente conto degli interventi esistenti nel settore a seguito della normativa esistente. In alcuni casi la previsione di intervento è rigidamente indicata dalla legge mentre in altre circostanze essa è legata all'evolversi della situazione (in particolare per quanto riguarda gli interventi nel settore della carta).

Si prevede di modificare di poco gli attuali stanziamenti per quanto riguarda le agenzie ed i periodici non di grande diffusione mentre si prevede di non incrementare la spesa per quanto riguarda i periodici di grande diffusione.

Per i giornali quotidiani si prevede un lieve incremento percentuale ma una significativa redistribuzione delle agevolazioni al fine di privilegiare come già indicato le testate medio piccole.

L'onere complessivo della legge è previsto in circa 65 miliardi con una maggiore spesa in ragione d'anno di circa 12 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

STATUTO SPECIALE DELL'IMPRESA GIORNALISTICA

ART. 1.

(Titolarietà delle imprese editoriali di giornali quotidiani).

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche ed alle società costituite secondo uno dei tipi indicati dall'articolo 2200 del codice civile, semprechè queste ultime non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

I titolari delle imprese di cui al primo comma sono tenuti a comunicare, per la trascrizione o annotazione sul registro di cui al successivo articolo 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonchè i trasferimenti di testata di cui al successivo articolo 6, entro le 24 ore successive;

b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro 30 giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Chiunque, anche attraverso intestazione fiduciaria di azioni o per interposta persona, controlla una società editrice di giornali quotidiani ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile deve darne, entro 30 giorni della istituzione del registro di cui all'articolo 11 e comunque entro 30 giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto, comunicazione scritta sia alla società interessata, sia alla Commissione nazionale per la stampa di cui al successivo articolo 9.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azio-

ni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione alla Commissione nazionale per la stampa.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 convertito, con modificazioni, con la legge 7 giugno 1974, n. 216 gli amministratori che violano le disposizioni dei tre commi precedenti.

Le imprese editrici di giornali quotidiani attualmente organizzate in forme diverse da quelle indicate al primo comma del presente articolo devono adeguarsi alle sue disposizioni nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora la trasformazione non venga effettuata, l'impresa è esclusa da tutti i benefici della presente legge. Su istanza della Commissione nazionale per la stampa, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui al primo comma e al fine di nominare i nuovi organi sociali.

ART. 2.

(Nomina e poteri del direttore).

Il direttore ed il vice direttore responsabile sono nominati dall'editore. Della nomina e degli accordi sull'indirizzo politico ed editoriale è data comunicazione al corpo redazionale almeno 48 ore prima che il direttore assuma le funzioni. Entro lo stesso termine, il corpo redazionale è chiamato ad esprimere il proprio parere. Gli accordi ed il parere sono pubblicati sul giornale entro 72 ore dalla nomina.

Il direttore è garante del rispetto degli accordi intervenuti con l'editore. È compito del direttore fissare ed impartire le direttive per l'applicazione dell'indirizzo editoriale e per l'organizzazione del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, dare le disposizioni necessarie al regolare e corretto andamento del servizio.

I provvedimenti di esonero dall'incarico del direttore e del vice direttore responsabile devono essere motivati per iscritto agli interessati.

ART. 3.

(Diritto di rettifica).

Le rettifiche di cui all'articolo 8 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 devono avere una apposita sede fissa nel corpo del giornale ed essere pubblicate, per i quotidiani, non oltre 48 ore dalla richiesta e per i periodici nel primo numero successivo alla stessa.

ART. 4.

(Trasferimento di azioni, partecipazioni o quote).

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, quote o partecipazioni in società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà ne deve essere data comunicazione scritta alla Commissione nazionale per la stampa che provvede alla relativa iscrizione nel registro di cui all'articolo 11 della presente legge.

La comunicazione suddetta deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese alienanti ed acquirenti.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione sociale dell'acquirente, ed il titolo al quale il trasferimento viene effettuato. In caso di trasferimento *mortis causa*, si fa luogo alla sola comunicazione al registro di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso a quei trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

ART. 5.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

Le cessioni di testate nonché i trasferimenti per atto fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di imprese giornalistiche di cui all'articolo 1 sono annullate ove per effetto del trasferimento la impresa acquirente venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazione o quote di proprietà, di affitto o di gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima o da imprese controllate o che la controllano ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni con la legge 7 giugno 1974, n. 216, abbiano tirato in un anno solare oltre il 20 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

La Commissione nazionale per la stampa di cui al successivo articolo 9 o qualsiasi cittadino sono legittimati ad agire in giudizio per chiedere l'annullamento.

È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquistato il controllo. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura.

L'azione di cui al terzo comma del presente articolo può essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge. In caso di mancata o insufficiente pubblicazione il termine decorre dalla conoscenza effettiva del trasferimento.

In caso di accertato pregiudizio imminente o irreparabile è possibile chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione in merito.

Su istanza di parte, nel caso in cui il ritardo può recare pregiudizio o costituire pericolo, la sentenza di primo grado può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva.

Si considera altresì dominante, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che venga in possesso o che si trovi a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento in gestione della testata un numero di testate:

a) superiore al 50 per cento di quelle editate nello stesso anno solare e aventi luogo di pubblicazione determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione;

b) che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale.

Ai fini del punto *b*) del comma precedente si intendono per aree interregionali quelle del nord, del centro, del sud.

ART. 6.

(Trasferimenti o cessazione di testate giornalistiche).

Quando l'editore di un giornale quotidiano dichiara di cessare la pubblicazione dello stesso, o ne trasferisce ad altri la testata, deve darne immediata comunicazione alla Commissione nazionale per la stampa ed alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di trasferimento, il diritto di prelazione spetta alla società cooperativa, o al consorzio di cooperative, che si costituisca ai sensi e con la procedura di cui al successivo articolo 7, tra i dipendenti e i collaboratori operanti nell'ambito della testata. Il diritto va esercitato entro 30 giorni dalla comunicazione alla Commissione nazionale per la stampa, alle condizioni ed al prezzo convenuti.

ART. 7.

(Cooperative giornalistiche).

Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, composte di giornalisti professionisti o pubblicisti o di giornalisti e poligrafici. Gli statuti possono prevedere la partecipazione di altri collaboratori e dipendenti dell'impresa. Nelle cooperative suddette tutte le quote debbono essere eguali, ed almeno la metà di esse deve appartenere a giornalisti. Sono equiparati alle società cooperative di giornalisti i consorzi di cooperative che siano costituite, rispettivamente, tra giornalisti professionisti o pubblicisti, fra poligrafici, e fra altri collaboratori e dipendenti della impresa semprechè la maggioranza negli organi collegiali del consorzio sia riservata alla cooperativa dei giornalisti.

In caso di cessazione della pubblicazione di una testata giornalistica, nonchè qualora per autonoma iniziativa dell'editore le pubblicazioni siano sospese per oltre un trimestre, la cooperativa o il consorzio possono dichiarare alla Commissione nazionale per la stampa ed all'editore di volere iniziare un nuovo giornale quotidiano ai sensi del presente articolo. In tal caso essi

hanno il diritto di subentrare, per la durata massima di un anno, nei contratti di affitto degli immobili e degli impianti adibiti precedentemente in modo esclusivo alla testata stessa. Il canone di affitto degli impianti ed immobili adibiti alla testata cessata e di proprietà della società editrice della stessa è determinato fino alla scadenza del contratto, e sempre che vi sia accordo sugli altri elementi a garanzia dello stesso, da un collegio arbitrale composto da due arbitri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo, o in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio. Qualora, entro 90 giorni dalla cessazione o dalla scadenza del trimestre, le pubblicazioni siano iniziate e proseguite con carattere di continuità, la testata non può essere riattivata nel biennio, se non nel caso in cui provveda a depositarla nuovamente la stessa cooperativa.

I rappresentanti sindacali aziendali provvedono a convocare i dipendenti e collaboratori, anche pubblicisti, se del caso in separate assemblee.

Se la maggioranza assoluta degli aventi diritto, votando per appello nominale, decide di acquistare la testata, nomina con voto limitato e segreto propri rappresentanti i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata, su presentazione di fidejussione bancaria per una somma pari al 90 per cento del prezzo indicato al secondo comma, l'acquisto della testata. I verbali delle assemblee redatti con l'assistenza di un notaio sono depositati entro 48 ore presso la Commissione nazionale per la stampa.

La cooperativa o il consorzio debbono essere costituiti entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Essi subentrano in tutte le obbligazioni assunte dai rappresentanti dipendenti. Tutte le designazioni di organi collegiali della cooperativa avvengono per voto personale, segreto, e limitato ad una quota degli eligendi.

La cooperativa o il consorzio non possono trasferire, affittare o dare in gestione a terzi, per la durata di cinque anni, la testata così acquistata.

Il trasferimento è nullo e gli amministratori sono anche personalmente responsabili di tutti i debiti sociali.

ART. 8.

(Bilanci delle imprese).

Le imprese editrici di giornali quotidiani devono depositare entro il 31 luglio di ogni anno presso la Commissione nazionale per la stampa, che ne cura l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 11, i propri bilanci, insieme con gli allegati contenenti, con specificazione analitica, le voci afferenti alle singole testate da loro edite secondo il modello allegato alla presente legge.

Ogni testata di cui al precedente comma pubblica entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio dell'impresa dalla quale essa è edita, e l'allegato che la concerne.

In ogni caso il bilancio deve indicare l'impresa concessionaria della pubblicità, lo eventuale importo del minimo garantito, nonchè ogni altro provento di natura pubblicitaria.

Il registro di cui al quarto comma dello articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, nonchè tutte le comunicazioni, i documenti ed i bilanci depositati presso la Commissione al fine della registrazione e ai sensi della presente legge, sono pubblici. Tutti i cittadini hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Il proprietario, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono la redazione e la pubblicazione del bilancio secondo il modello legale ovvero non vi provvedono nei termini indicati sono puniti con una ammenda non inferiore a lire 1 milione.

Il deposito e le pubblicazioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono condizione per l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge.

Ai bilanci deve essere allegato un elenco in cui sono nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'impresa e delle testate da essa edite. Tali elenchi, depositati presso la Commissione nazionale per la stampa sono pubblici.

In caso di falsità nei bilanci da compilarsi secondo il modello tipo di cui allo allegato A della presente legge, si applica la sanzione di cui all'articolo 483 del codice penale.

ART. 9.

(Commissione nazionale per la stampa).

È costituita la Commissione nazionale per la stampa con sede in Roma.

La Commissione nazionale per la stampa è composta di 15 membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, di cui:

a) uno designato dal Governo;

b) dieci designati d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e su indicazione delle rispettive conferenze dei capigruppo, tra esperti di riconosciuta esperienza nelle materie economiche, giuridiche, amministrative e dell'informazione;

c) quattro esperti in materia di editoria e stampa, designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative degli editori dei quotidiani, degli editori dei periodici, dei giornalisti e dei poligrafici.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente e si avvale dei servizi della direzione dell'informazione e della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in materia di stampa quotidiana e periodica. Alle riunioni della Commissione partecipa un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per la trattazione di specifici argomenti possono essere consultati rappresentanti delle Regioni e di altre categorie interessate.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni.

ART. 10.

(Poteri della Commissione nazionale per la stampa).

La Commissione nazionale per la stampa denuncia all'autorità giudiziaria i casi di falsità del bilancio e di omissione o rifiuto di pubblicazione o deposito dei bilanci di cui all'articolo 8 e segnala al pubblico ministero i casi di concentrazione nel controllo delle testate giornalistiche e nel controllo del mercato pubblicitario di cui agli articoli 5 e 12 della presente legge.

La Commissione nazionale per la stampa sovrintende alla tenuta del registro della stampa quotidiana e periodica di cui all'articolo 11. Essa compie accertamenti

delle tirature dei giornali quotidiani per i fini previsti dalla presente legge.

La Commissione verifica altresì ad iniziativa di almeno un quarto dei suoi membri, e comunque ogni due anni la sussistenza dei requisiti e caratteristiche di cui al comma precedente.

La Commissione può svolgere indagini di ordine generale sui processi di concentrazione di imprese giornalistiche, nonché tra imprese giornalistiche e imprese affini; sui rapporti tra imprese concessionarie di pubblicità e imprese giornalistiche e sulle eventuali variazioni determinanti nel mercato pubblicitario.

Sono trasferiti alla Commissione i poteri del Comitato consultivo interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 1959 ed al decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1972.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione nazionale per la stampa, norme regolamentari per la riorganizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al terzo comma dell'articolo 9.

La Commissione nazionale per la stampa accerta i requisiti legali per l'ammissione delle imprese editrici di giornali o periodici ai benefici di cui alla presente legge. A tal fine, nonché per gli accertamenti delle tirature dei quotidiani, essa può avvalersi, per eseguire verifiche o disporre ispezioni, della collaborazione di altri organi dello Stato, tramite i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tutti gli atti della Commissione nazionale per la stampa sono pubblici. Le imprese soggette ad obbligo di registro hanno diritto di ottenere, a domanda, un certificato comprovante la posizione delle testate che esse editano e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

ART. 11.

(Registro nazionale della stampa).

È istituito il registro nazionale della stampa. Sono tenute ad iscriversi nel registro le imprese editrici di giornali quotidiani e dei periodici di cui al successivo

articolo 18 e delle agenzie di stampa di cui al successivo articolo 19, e le imprese concessionarie di pubblicità. Nel caso di edizioni simultanee di più testate si formano altrettante rubriche aggiuntive quante sono le testate stesse.

La Commissione nazionale per la stampa sovrintende alla regolare tenuta del registro e esprime pareri obbligatori in ogni caso in cui sorgono dubbi o controversie in materia di iscrizione, trascrizione o cancellazione, fermi restando i rimedi giurisdizionali a disposizione degli interessati. I servizi relativi alla tenuta del registro sono assicurati dalla Direzione dell'informazione e della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le imprese di cui al primo comma sono tenute a comunicare per la trascrizione o annotazione nel registro oltre agli elementi di cui al precedente articolo 1:

a) il luogo di pubblicazione, in conformità al disposto dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

b) il bilancio annuale delle imprese editrici di giornali quotidiani, nonché, se ne ricorra l'obbligo, di giornali periodici, con gli allegati analitici per testata e gli elenchi di sovventori di cui al precedente articolo 8;

c) il bilancio annuale delle imprese concessionarie di pubblicità con l'indicazione delle testate servite, di cui all'articolo 14.

La perdurante inosservanza, nonostante il formale invito a provvedere agli adempimenti previsti nel presente articolo determina l'immediata decadenza dai benefici relativi al costo della carta, mentre per le concessionarie di pubblicità il legale rappresentante è punito con una ammenda da 5.000.000 a 10.000.000 di lire.

ART. 12.

(Imprese concessionarie di pubblicità).

Le imprese concessionarie di pubblicità editoriale devono iscriversi nei registri di cui all'articolo 11.

Esse sono tenute a depositare presso lo stesso registro, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzia in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato dovrà essere compi-

lato secondo un modello fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e del tesoro, e dovrà indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, e gli altri elementi indicati nell'articolo 13.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani tale da superare il 30 per cento della tiratura complessiva nazionale.

ART. 13.

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche).

Le amministrazioni statali gli enti pubblici non territoriali con esclusione degli enti pubblici economici, le regioni e gli enti locali sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani una quota non inferiore al 50 per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio.

La Commissione nazionale per la stampa presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri proprie proposte ai fini delle direttive generali di massima da impartire alle amministrazioni statali affinché la destinazione della pubblicità avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità. Tali direttive sono comunicate per conoscenza, tramite l'autorità locale di governo ai presidenti delle giunte regionali e ai legali rappresentanti degli enti locali.

Le amministrazioni di cui al primo comma, che nel corso di un esercizio finanziario abbiano effettuato erogazioni pubblicitarie complessivamente superiori a 50 milioni, sono tenute a depositarne presso la Commissione nazionale per la stampa, entro 60 giorni dal termine dello stesso esercizio un riepilogo analitico.

ART. 14.

(Licenze di vendita e sviluppo programmato della rete distributiva di giornali quotidiani e periodici).

Le licenze della rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni sulla base di piani predisposti dalle Regioni tenendo conto degli esercizi già esistenti e previa consultazione degli enti locali, delle associazioni più

rappresentative dei distributori e dei rivenditori e delle altre associazioni interessate che ne facciano richiesta.

Per i centri urbani detti piani prevederanno il rilascio di licenze in ragione di una ogni 2.500 unità di popolazione residente in sede di prima applicazione della presente legge indicando altresì criteri generali per le ubicazioni; e di una ogni 2.000 unità, sempre come media urbana, entro il primo quinquennio della sua entrata in vigore.

Ai titolari di altre licenze commerciali, indicate nei piani regionali, che ne facciano richiesta, sono rilasciate speciali licenze, annuali o stagionali, limitate alla vendita di giornali quotidiani. I titolari di tali licenze sono, comunque, tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate e possono gestire tale attività in collegamento con le rivendite di cui al primo comma.

I piani regionali possono prevedere che, a domanda, la licenza venga estesa anche ai periodici, determinandone le condizioni, fra le quali deve figurare, comunque, il collegamento con le rivendite di cui al primo comma. Qualora, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge non sia stato approvato il piano regionale, gli alberghi, supermercati, librerie e rivendite di sali e tabacchi possono comunque, a domanda, ottenere la licenza per la vendita dei quotidiani.

Non è necessaria alcuna licenza per la vendita nelle sedi di partito, enti, comunità religiose, sindacati o associazioni di pubblicazioni a contenuto particolare; nonché per la vendita in forma ambulante, nelle pubbliche vie, effettuata dalle imprese editrici di giornali quotidiani mediante proprio personale o dietro corrispettivo ragguagliato al prezzo di vendita, o ricorrendo all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, religiosa o sindacale.

Le rivendite di giornali autorizzate ai sensi del primo comma del presente articolo possono curare il recapito a domicilio di giornali e periodici a clienti che ne facciano richiesta.

ART. 15.

Le imprese di distribuzione devono garantire, rispetto ai punti di vendita da esse servite e alle condizioni da convenirsi, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

A tale scopo ogni impresa deve comunicare alla Commissione nazionale per la stampa le tariffe praticate e le loro eventuali variazioni.

ART. 16.

(Prezzo dei quotidiani).

Il CIP stabilisce ed aggiorna ogni anno, ai sensi della normativa in vigore, il prezzo dei giornali quotidiani, sulla base degli accertati costi di produzione.

Le imprese giornalistiche che adottino per singole testate un prezzo diverso, che in ogni caso non può eccedere di oltre un terzo quello così determinato, non hanno diritto alle integrazioni di cui all'articolo 21 relativamente a tali testate e per tutti i numeri per i quali la differenziazione di prezzo sussista.

Il prezzo stabilito e adottato per ogni testata, deve valere per tutti i numeri editi nella settimana.

ART. 17.

(Orario di chiusura).

Le imprese di cui all'articolo 1 della presente legge sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 21 se, nell'esercizio dell'attività di redazione e composizione, non si superano le ore 24, e l'apertura non avviene prima delle ore 5.

La violazione di tale obbligo, comunque ripetuta nel corso dell'anno solare, e accertata dalla Commissione nazionale per la stampa su segnalazione di qualsiasi cittadino o, anche nel corso delle verifiche ed ispezioni di cui all'articolo 10, dà luogo all'iniziativa per la dichiarazione, da parte dell'autorità giudiziaria, della decadenza dei benefici di cui all'articolo 21 della presente legge.

La condizione di cui al primo comma è operante a partire da due anni dall'entrata in vigore della presente legge, essa si intende comunque adempiuta se dopo un anno dall'entrata in vigore della legge la chiusura non avvenga oltre l'una antimeridiana.

ART. 18.

(Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici).

Sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 11, della presente

legge le imprese editrici di giornali non quotidiani e riviste, che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze più di 10 giornalisti per ciascuna testata.

L'adempimento di tali obblighi è condizione per accedere alle previdenze di cui ai successivi articoli 22 e 23.

ART. 19.

(Estensione della normativa alle agenzie nazionali di stampa).

Sono soggette agli obblighi di cui alla presente legge — con esclusione degli articoli 16 e 17, — le agenzie nazionali di stampa che siano collegate per telescrivente con non meno di 15 quotidiani in cinque regioni, e che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze più di 10 giornalisti professionisti e 15 poligrafici, ed effettuano non meno di dodici ore di trasmissione giornaliera.

L'adempimento di tali obblighi è condizione per l'accesso delle agenzie di cui al comma precedente, alle previdenze di cui al successivo articolo 24.

ART. 20.

(Organi di partito, sindacati e comunità religiose).

Non sono soggetti alle norme di cui agli articoli 2 e 7 della presente legge i giornali quotidiani, e i periodici ad essi assimilati, che siano organi di partiti, sindacati o di enti e comunità religiose.

TITOLO II

PROVVIDENZE
PER L'EDITORIA GIORNALISTICA

ART. 21.

(Rimborso su costo della carta da quotidiano).

Per il quinquennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la corresponsione alle imprese editoriali di

giornali quotidiani posti in vendita continuamente da almeno un anno:

1) rimborso dell'80 per cento del costo della carta per le pagine di testo fino a centomila copie effettivamente tirate;

2) rimborso del 50 per cento del costo della carta per le pagine di testo dalla nona alla dodicesima inclusa sino a centomila copie tirate.

La percentuale di cui al punto 1) è ridotta al 60 per cento per le copie tirate da centomila a trecentomila e al 50 per cento per le copie oltre le trecentomila.

Il prezzo di riferimento della carta da giornale, ai fini di cui ai commi precedenti, è stabilito semestralmente tenuto conto del prezzo medio, franco deposito, dell'anno precedente nei paesi della CEE, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del CIPE sentita la Commissione nazionale per la stampa.

Dalla valutazione sono escluse le pagine di testo pubblicitarie.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono maggiorate di 10 punti percentuali per le testate editate dalle società cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 7.

ART. 22.

(Contributi ai periodici).

Per il quinquennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la corresponsione, a favore dei periodici, dei seguenti contributi:

a) rimborso pari al 20 per cento del costo della carta fino a 100 pagine medie riferite ad un formato e ad una grammatura tipo, determinati a norma dell'articolo 21 della presente legge, per periodici comunque stampati il cui contenuto politico, sindacale, religioso, economico, sportivo, sia già stato riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 1951, oppure sia riconosciuto dalla Commissione nazionale per la stampa con le modalità di cui al precedente articolo 10, e la cui composizione risulti, come media normale, almeno per la metà di testo non pubblicitario;

b) integrazione unitaria al chilogrammo, nei limiti di spesa totale di 2.000 milioni annui per periodici comunque stampati e non rientrati nei benefici di cui alla

lettera *a*), il cui contenuto politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo, sia stato riconosciuto dal comitato consultivo interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 1959 e al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1972, incaricato di esprimere parere sul carattere dei periodici ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, della legge 1° agosto 1949, n. 482, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o sia riconosciuto dalla Commissione nazionale per la stampa;

c) di contributi in ragione d'anno dell'importo complessivo di lire 2.000 milioni annui a riviste di elevato valore culturale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 1951 e della legge 29 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del Ministero dei beni culturali ed ambientali, con prevalente riguardo alle riviste di carattere scientifico.

ART. 23.

(Altre provvidenze per i periodici).

La carta destinata alla stampa dei periodici di cui all'articolo 22 della presente legge non è assoggettata, al pari di quella da quotidiani, al contributo a favore dell'Ente nazionale carta e cellulosa di cui alla legge 13 giugno 1940, n. 868, e successive modificazioni. In ogni caso, beneficia dello stesso regime tributario della carta da quotidiani.

L'eventuale obbligo di effettuare la spedizione dei periodici di peso inferiore a grammi 20 in buste-tipo, conformi a modelli predisposti dall'amministrazione postale, lascia in ogni caso libera la adozione di formati plurimi a scelta.

La sospensione degli aumenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei periodici di cui all'articolo 22 è prorogata fino al 31 dicembre 1978. Eventuali adeguamenti tariffari potranno essere disposti con effetto successivo a tale data, previo parere della Commissione nazionale della stampa.

ART. 24.

(Contributi alle agenzie di stampa).

Per il quinquennio di cui all'articolo precedente, è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo di lire 4.000 mi-

lioni annui alle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Ai sensi della presente legge sono considerate a diffusione nazionale le agenzie italiane di stampa che siano collegate per telesecrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con almeno 15 quotidiani in cinque Regioni che abbiano alle loro dipendenze almeno 10 giornalisti professionisti e 15 poligrafici, ed effettuino un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di cui al comma precedente verrà effettuata, su conforme parere della Commissione nazionale per la stampa, ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto ed i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna agenzia ed ai notiziari specializzati editati e tenendo conto del numero di reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

È altresì autorizzata la concessione di contributi annui dell'importo complessivo di lire 500.000 alle agenzie italiane di stampa che, non avendo i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano registrato la testata presso il tribunale civile con la qualifica « agenzia di informazione per la stampa » o analoga, da almeno un anno;

b) abbiano emesso almeno 250 notiziari recanti non meno di 5.000 notizie nell'anno precedente contraddistinti ciascuno da un singolo numero.

L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui al comma precedente verrà effettuata su conforme parere della Commissione nazionale per la stampa ripartendo il contributo in parti uguali tra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di 400 milioni, 100 milioni sono ripartiti, nella stessa forma, fra le stesse agenzie, tenendo conto, secondo criteri indicati dalla Commissione:

a) del numero dei collegamenti per telesecrivente;

b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri, per un numero complessivo di oltre 500 l'anno;

c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno.

ART. 25.

(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti).

I criteri e le tariffe telefoniche per le imprese di cui all'articolo 1 e agli articoli 18 e 19 limitatamente alle linee delle testate da essa edite, sono ridotte al 50 per cento. La riduzione si applica in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione del 50 per cento delle somme riportate in bolletta, esclusi i prelievi fiscali.

Le stesse riduzioni si applicano per la concessione in uso dei circuiti telefonici per uso telefotografico, telegrafico, fototelegrafico, per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto, per trasmissioni in simultanea telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex, telegrafiche o postali.

Il Ministero dei trasporti provvederà, inoltre nei termini previsti dalle norme di attuazione della presente legge, ad istituire servizi speciali di trasporto sulla rete nazionale, dei giornali quotidiani e periodici.

Ad analoghi criteri dovranno uniformarsi tutte le aziende regionalizzate di trasporto ferroviario ed automobilistico.

La spesa di lire un miliardo è autorizzata per consentire l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per la distribuzione all'estero di giornali quotidiani e periodici di cui all'articolo 22, lettera b).

ART. 26.

Le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa di giornali quotidiani rese agli editori, nonché le cessioni ai medesimi e le importazioni dagli stessi effettuate della carta destinata alla stampa di tali giornali, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Restando fermi gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Per le cessioni, le importazioni, l'acquisto della carta e le spese di composizione e stampa dei periodici comunque stampati di cui all'articolo 22, l'imposta sul valore aggiunto si applica con la quota del 3 per cento. Lo stesso regime vale anche per i libri.

ART. 27.

Le agevolazioni di cui ai successivi articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, sono concesse in rapporto all'attuazione di programmi di ristrutturazione che prevedano una significativa riduzione dei costi di produzione dei giornali editi o stampati ed, in particolare, entro termini prefissati, il raggiungimento di condizioni di equilibrio economico o di maggiore redditività per l'impresa.

ART. 28.

(Mutui agevolati).

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, finanziamenti a favore di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché delle agenzie nazionali di stampa di cui al precedente articolo 19.

Tali finanziamenti sono accordati per consentire l'acquisto, l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione stampa, nonché per la realizzazione delle opere edilizie strettamente necessarie a tali fini e per la formazione delle scorte necessarie al ciclo di lavorazione.

Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma precedente, gli istituti e le aziende di credito sopra indicati possono concedere finanziamenti a società esercenti la locazione finanziaria per le operazioni da effettuare a favore delle imprese editrici e delle agenzie nazionali di stampa indicati nel primo comma del presente articolo.

Le società esercenti la locazione finanziaria potranno beneficiare di tali finanziamenti riducendo i canoni a carico delle imprese conduttrici in misura equivalente a quella dei contributi in conto interessi previsti al successivo articolo 29.

Entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, su conforme parere della Commissione nazionale per la stampa è autorizzato a fissare con proprio decreto specifici criteri tecnici sia per le istruttorie sia per l'accertamento della rispondenza dei piani presentati dalle imprese agli obiettivi di cui al precedente articolo, nonché ulteriori direttive per la mas-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sima snellezza e rapidità delle procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e per la prestazione della garanzia sussidiaria di cui al successivo articolo 30.

ART. 29.

(Concorso negli interessi).

La quota degli investimenti assistita da contributo sugli interessi non può superare il 70 per cento del complesso delle spese previste per gli impianti fissi e il 50 per cento delle spese previste per le scorte. Detti limiti sono elevati rispettivamente all'80 per cento e al 60 per cento per le cooperative di cui all'articolo 7.

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo precedente, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al 30 per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 7 della presente legge.

È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 28, al fine di porre gli istituti erogatori in condizione di praticare i tassi di interesse sopra indicati.

Nel caso di concorso di domande per importo superiore alle disponibilità del fondo per l'esercizio finanziario in corso, si seguirà l'ordine cronologico delle istruttorie perfezionate con esito positivo e presentate al Mediocredito centrale, dagli istituti e aziende di credito di cui al primo comma dell'articolo 28 per la concessione del relativo contributo.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di lire 2.500 milioni per i primi due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, e di lire 5.000 milioni per i tre esercizi susseguenti.

ART. 30.

Gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 28 sono autorizzati ad accordare per quote trimestrali finanziamenti d'esercizio al tasso e con le modalità di cui al-

l'articolo 29 alle concessionarie di pubblicità per imprese editrici di giornali quotidiani in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare corrisposto al quotidiano nell'esercizio precedente.

ART. 31.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito di cui all'articolo 28. La garanzia si applica alle imprese ammesse ai benefici del fondo di cui al precedente articolo 29.

La garanzia ha natura sussidiaria, e si esplica nella misura del 70 per cento della perdita subita dagli istituti erogatori a fronte del capitale, e degli interessi di mora calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento al quale è commisurato il tasso di interesse del finanziamento. Può essere richiesta solo dopo aver esperito tutte le procedure giudiziarie ed extra-giudiziarie ritenute utili di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario e di altri eventuali garanti.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

1) dalle somme che gli istituti erogatori dovranno versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi. La trattenuta è dell'1,50 per cento sui finanziamenti fino a 500 milioni, e del 2 per cento sui finanziamenti di importo superiore;

2) da contributi di importi pari a quello di cui al numero 1, posto a carico degli istituti erogatori;

3) da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per ciascuno dei primi cinque esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge;

4) degli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo.

ART. 32.

Per gli esercizi finanziari degli anni 1978 e 1979 al fine di favorire la nascita di nuove testate o la creazione di nuove so-

cietà editrici di giornali quotidiani sono erogati dal Ministero dell'industria a carico del bilancio dello Stato i seguenti contributi a fondo perduto:

per l'anno 1978 in ragione di un miliardo.

per l'anno 1979 in ragione di un miliardo.

Tale contributo sarà erogato a ciascuna impresa quale concorso alle spese per gli impianti afferenti l'attività giornalistica, fino al 10 per cento del totale della spesa o comunque non oltre 300 milioni di lire per ogni società editoriale di giornali quotidiani.

I contributi di cui sopra saranno accordati a società editrici che non siano proprietarie di altre testate.

Nel concorso di più domande, quando venga a eccedere complessivamente la disponibilità dell'esercizio finanziario in corso, è data priorità alle società editrici che intendano localizzare i propri impianti in regioni o province nelle quali non sia stampato alcun quotidiano o ne sia stampato uno solo. Tra diverse iniziative localizzate nella stessa area è data priorità a quelle promosse dalle cooperative di cui all'articolo 7.

ART. 33.

Nelle imprese editrici di giornali quotidiani il cui programma di ristrutturazione preveda la necessità di una riduzione temporanea o definitiva del personale addetto, il personale in eccedenza viene ammesso al trattamento di sospensione per una durata massima di 24 mesi di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il personale sospeso sarà iscritto in speciali liste di collocamento provinciali con diritto di precedenza nelle assunzioni.

Il rapporto di lavoro durante il periodo di sospensione si considera proseguito agli effetti dell'anzianità di servizio. Il rapporto termina ed ha luogo il pagamento dell'indennità di mancato preavviso calcolata sulla retribuzione annuale:

a) decorso il periodo massimo di sospensione;

b) nel caso di dimissioni del dipendente durante il periodo di sospensione;

c) nel caso di passaggio ad altra azienda;

d) nel caso in cui, dopo 12 mesi dall'inizio del periodo di sospensione, essendo

stata offerta tramite l'ufficio provinciale del lavoro una occupazione sostitutiva di pari livello professionale e con retribuzione annuale lorda inferiore di non più del 10 per cento a quella in godimento, tale offerta sia stata rifiutata. L'occupazione sostitutiva deve essere offerta nello stesso comune di quello in atto o in quello di residenza del lavoratore o in un comune conterminante, ovvero deve essere accompagnata all'offerta di un'indennità di nuova sistemazione fissata in base ai coefficienti da determinarsi da parte delle commissioni arbitrali di cui alla legge (sul processo del lavoro).

Il trattamento di cui ai precedenti commi è esteso ai dipendenti di imprese editrici di giornali quotidiani nell'ipotesi di cessazione o fallimento delle stesse o di parte di esse.

ART. 34.

Ai lavoratori di cui al precedente articolo 33 è data facoltà di optare, entro sei mesi dall'ammissione al trattamento di sospensione, per i seguenti benefici:

a) per i lavoratori che abbiano maturato almeno trenta anni di anzianità contributiva, pre-pensionamento con aumento dell'anzianità contributiva pari a cinque anni;

b) aumento dell'ammontare dell'indennità di una somma equivalente a quella corrisposta per gli anni di servizio effettivamente prestati nel settore sino ad un massimo di dieci anni;

c) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste per cooperative giornalistiche di cui al precedente articolo 26 fino ad un importo pari a quello complessivo della liquidazione effettuata ai sensi delle norme di cui alla lettera b), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare o costituire un'azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore o comunque costituita a norma del precedente articolo 7.

Non sono cumulabili i benefici previsti nella lettera a) con quelli previsti nella lettera c).

Per il sostenimento degli oneri inerenti alle provvidenze sopra indicate nei punti a), b) e c) è costituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, una sezione speciale del fondo per la mo-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge per riconversione industriale.

Le operazioni di credito agevolato di cui al punto c) saranno effettuate dai fondi di cui al precedente articolo 29.

ART. 35.

La gestione delle forme di previdenza per i giornalisti è esercitata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI).

ART. 36.

Al finanziamento della gestione delle forme di previdenza dei giornalisti esercitata dall'INPGI per 2 anni a partire dalla entrata in vigore della presente legge partecipa lo Stato con un concorso a titolo di sgravio degli oneri sociali gravanti sulle imprese editrici di giornali quotidiani e di periodici e sulle agenzie di stampa che hanno titolo ai benefici della presente legge. La misura del concorso è determinata in lire 50.000 mensili, ivi compresa la tredicesima mensilità, per ogni giornalista professionista dipendente con retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale di redattore. Le imprese che non ottemperano, entro i 60 giorni successivi alla scadenza dei termini di legge, agli adempimenti contributivi nella misura conseguente al provvedimento di sgravio, restano escluse da tale beneficio e son tenute pertanto a versare all'Ente l'intero ammontare della contribuzione dovuta, oltre le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro delibera con proprio decreto le modalità di corresponsione all'INPGI del concorso finanziario di cui alla presente legge.

ART. 37.

(Ente cellulosa).

È autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 40 miliardi annui per la corresponsione da parte del suddetto ente delle integrazioni e dei contributi di cui agli articoli 21, 22 e 23.

Il contributo straordinario dello Stato in favore dell'ENCC, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale gestito dall'Ente stesso ed iscritto in bilancio su apposito capitolo, sia nel composto attivo delle entrate extracontributive, sia nel composto passivo delle spese istituzionali per le quote rispettivamente acquisite ed erogate nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

Alla corresponsione delle integrazioni e contributi di cui agli articoli 21, 22 e 23, l'ENCC provvede con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti, a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e con il contributo dello Stato di cui ai precedenti commi.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 37.

(Editoria libraria).

Nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per il libro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 1955 e successive modificazioni, allo scopo integrata da quattro esperti designati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sottoporrà al Governo indicazioni e proposte per un provvedimento legislativo che riconosca alle imprese editrici di libri agevolazioni e benefici analoghi a quelli disposti con la presente legge a favore dell'editoria giornalistica.

ART. 36.

(Proroga dei termini).

Il termine di cui all'articolo 4 primo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, è prorogato fino al 31 dicembre 1977.

ART. 39.

(Soppressione di comitati).

Sono soppressi il comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367 ed il comitato interministe-

riale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, limitatamente alla speciale composizione prevista dall'articolo 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

ART. 40.

(Indicazioni per il diritto di accesso).

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per la stampa di cui al precedente articolo 11 sottoporrà al Governo indicazioni e proposte per una eventuale regolamentazione legislativa del diritto di accesso dei partiti rappresentati nelle assemblee elettive, quotidiani ammessi ai benefici di cui all'articolo 21 della presente legge.

TABELLA A

CONTO PROFITTI E PERDITE

Dati statistici (su base annuale, per ciascuna testata edita):

giorni di uscita - lunedì	
altri giorni	
copie tirate	
copie vendute in edicola	
copie vendute in abbonamento normale	
copie vendute in abbonamento speciale	
totale copie vendute	
totale pagine pubblicate	
totale pagine di pubblicità pubblicate	

RICAVI

Ricavi dell'attività editoriale (per ciascuna testata edita):

a) vendite in edicola (1)	
b) abbonamenti normali (2)	
c) abbonamenti speciali (3)	
d) pubblicità (4)	
e) diritti di riproduzione	
f) vendita resa e scarti	
g) vendita copie arretrate e sciolte	

Ricavi diversi:

a) lavori tipografici per conto terzi	
b) contributi e sovvenzioni (5)	
dello Stato	
di Enti pubblici	
di privati	
c) sottoscrizioni (6)	
d) diversi (7)	

Proventi patrimoniali:

- a) fitti attivi
- b)
- c)

Proventi finanziari:

- a) dividendi da azioni o partecipazioni azionarie
- b) interessi attivi:
 - su obbligazioni
 - su titoli a reddito fisso
 - su conti correnti e depositi bancari e postali
 - su crediti verso clienti
 - su crediti a breve termine
 - su crediti a medio termine
 - su crediti a lungo termine

Proventi straordinari:

- a) sopravvenienze ed insussistenze attive (8)
- b) plusvalenze di cespiti ammortizzabili (9)

TOTALE RICAVI

COSTI

(distinti per testata edita, ove possibile)

Spese per acquisto di materie prime (10):

	Acquisti	Esistenze iniziali	Esistenze finali
	—	—	—
a) carta (11)			
b) inchiostri ed altre materie prime .			
c) materiale vario tipografico			
d) energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento dello stabilimento grafico			
e) fotoservizi e fotoincisioni			
f) diverse			

Costo esterno di produzione (12):

- a) stampa
- b)
- c)

Spese per gli organi volitivi:

- a) emolumenti agli amministratori
- b) emolumenti ai sindaci
- c) rimborso spese

Spese per il personale dipendente (13):

- a) stipendi e paghe editoriali
- giornalisti e pubblicisti ()
- praticanti ()
- dirigenti ()
- redattori ()
- b) stipendi e paghe poligrafici ()
- c) stipendi e paghe personale di vendita di pubblicità ()
- d) stipendi e paghe dell'ufficio promozione e pubbliche relazioni ()
- e) stipendi e paghe amministrativi ()
- f) contributi
- g) accantonamento al fondo:
 - liquidazione - dell'anno
 - regressa
 - previdenza
- h) assicurazione redattori, inviati speciali, ecc.
- i) lavoro straordinario:
 - giornalisti e pubblicisti
 - praticanti
 - redattori
 - poligrafici
 - vendita pubblicità
 - promozione e pubbliche relazioni
 - amministrativi

Spese per la diffusione:

- a) distribuzione (preparazione, trasporto, ecc.)
- b) promozione:
 - pubblicità
 - campagne abbonamenti
 - altre (locandine, ecc.)
 - pubbliche relazioni (conferenze, ecc.)

Spese redazionali:

- a) collaboratori e corrispondenti non dipendenti (14) ()
- b) agenzie di informazione
- c) acquisto servizi o foto
- d) rimborso spese reportages — viaggi e rappresentanza
- e) corrieri
- f) prestazioni varie
- g) spese varie

Spese di vendita di pubblicità:

- a) provvigioni e commissioni
- b) rimborso spese viaggio e rappresentanza
- c) spese varie

Spese di promozione e pubbliche relazioni:

- a) spese di viaggio
- b)
- c) spese varie

Spese generali:

- a) postali e telegrafiche
- b) corriere
- c) telefoniche
- d) prestazioni varie

- e) fitti passivi
- f) noleggi passivi
- g) cancelleria e stampati
- h) spese viaggio
- i)
- l) spese varie

Oneri finanziari:

- a) interessi passivi su obbligazioni
 - su mutui
 - su debiti a breve termine
 - su debiti a medio termine
 - su debiti a lungo termine
 - verso banche
 - verso fornitori
 - per debiti verso società collegate
 - diversi
- b) sconti, abbuoni ed altri oneri finanziari

Oneri tributari:

- a) imposte e tasse dell'esercizio
- b) imposte e tasse dell'esercizio precedente

Oneri straordinari:

- a) sopravvenienze ed insussistenze attive (15)
- b) plusvalenze da cespiti ammortizzabili (16)

Quote di ammortamento:

- a) di beni immobili e mobili
 - fabbricati
 - impianti, macchine e attrezzature
 - automezzi e veicoli industriali
 - mobili, arredi e macchine d'ufficio

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) di elementi complementari attivi	
testata, brevetti e licenze	
spese d'impianto	
c) di spese pluriennali	
quota dell'esercizio	

Quote di accantonamento:

a) per rischi di svalutazione	
titoli	
crediti	
scorte	
b) per imposte e tasse maturate	
	TOTALE COSTI
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ CORRENTE

Disponibilità liquide:

a) cassa	
b) conti correnti e depositi bancari	
c) conti correnti postali	

Investimenti mobiliari a breve termine:

a) titoli a reddito fisso	
b) crediti finanziari	
meno: fondo per rischi svalutazione	

Crediti:

a) verso clienti	
b) contro cambiali	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- c) diversi
- d) verso società collegate, a breve termine
- meno: fondo per rischi svalutazione

Ratei e risconti attivi:

- a) ratei attivi
- b) risconti attivi

Capitale circolante (scorte):

- a) carta
- b) inchiostri e altre materie prime
- c) materiale vario tipografico
- d) diverse
- meno: fondo per rischi svalutazione

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTE

PASSIVITÀ CORRENTE

Debiti di funzionamento:

- a) verso banche
- b) verso fornitori
- c) diversi
- d) verso società collegate, a breve termine

Debiti di finanziamento a breve termine.

Ratei, risconti e accantonamenti:

- a) ratei passivi
- b) risconti passivi
- c) fondo imposte e tasse maturate
- d) fondo per previdenza

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTE

NETTO ATTIVITÀ CORRENTE (ATTIVITÀ MENO PASSIVITÀ)

CAPITALE FISSO

Investimenti mobiliari a medio o lungo termine:

a) titoli a reddito fisso	
meno: fondo rischi svalutazione	
b) partecipazioni in società non controllate	
c) partecipazioni in società controllate	
d) crediti finanziari:	
a medio termine	
a lungo termine	
e) crediti verso società collegate, a medio o lungo termine	

	Immo- bilizzi	Fondo ammor- tamento	Netto
	—	—	—
<i>Immobilizzi:</i>			
a) fabbricati			
b) impianti, macchinari e attrezzature varie			
c) automezzi e autoveicoli industriali			
d) mobili, arredi e macchine d'ufficio			

Elementi complementari attivi:

(non tangibili)

a) testata, brevetti e licenze	
b) spese d'impianto	
TOTALE CAPITALE FISSO NETTO	

TOTALE UTILIZZO DELLE RISORSE

(Attività netta corrente più capitale fisso)

RISORSE DI TERZI

Fondo liquidazione dipendenti	
Debiti di finanziamento a medio o lungo termine:	
a) a medio termine	

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) a lungo termine	
c) verso società collegate, a medio e lungo termine	
TOTALE RISORSE DI TERZI	

RISORSE PROPRIE (CAPITALE NETTO)

Capitale sociale	
Rivalutazione monetaria (legge 2 dicembre 1975, n. 756)	

Riserve:

legale	
statutaria	
libera	
tassata	
Utile dell'esercizio	
Utili degli esercizi precedenti	
meno: Perdite dell'esercizio	
Perdite degli esercizi precedenti	
TOTALE CAPITALE NETTO	
TOTALE RISORSE (di terzi più capitale netto)	

PASSIVITA CONTINGENTI

a) effetti, cambiali, ecc. scontati o girati, ma non ancora scaduti:	
banche	
fornitori	
altri	
b) fideiussioni prestate per terzi	
c)	

NOTE AL CONTO PROFITTI E PERDITE

PAGINA BIANCA

(1) *Vendite in edicola*: (al netto delle percentuali ai venditori e distributori) indicare se distribuite attraverso un distributore in esclusiva, direttamente attraverso distributori locali o direttamente senza intervento dei distributori.

Se più di uno indicare la percentuale per ogni canale di vendita.

(2) *Abbonamenti normali*: Qui si indicano soltanto gli abbonamenti di lettori normali. Specificare se i ricavi degli abbonamenti sono inseriti nel conto profitti e perdite per competenza dell'anno o per semplice incasso dell'anno.

(3) *Abbonamenti speciali*: Qui si indicano gruppi di abbonamenti acquisiti da sostenitori e simili.

Elencare nomi dei gruppi e l'importo.

(4) *Pubblicità*: (al netto delle percentuali ai concessionari). Indicare se vendita attraverso un concessionario in esclusiva o direttamente. Indicare nome del concessionario e se c'è un minimo garantito e nel caso di mancato raggiungimento l'importo di quella mancanza.

(5) *Contributi e sovvenzioni*: Indicare nome dell'Ente, Società o persona, natura del contributo o sovvenzione, anno di competenza e importo.

(6) *Sottoscrizioni*: Indicare se singole o di un gruppo di sostenitori o nell'ultimo caso nome e importo dell'ente, società o persona.

(7) *Diversi*: Non devono essere comprese nel conto profitti e perdite attività non strettamente legate alla testata (per queste altre attività deve essere redatto un conto profitti e perdite a parte sullo stesso schema del presente). La voce « diversi », se supera lire 10 milioni, deve essere analizzata per natura di ricavo con relativo importo.

(8) *Sopravvenienze ed insussistenze attive*: Se supera lire 10 milioni, deve essere analizzata per natura di sopravvenienza e insussistenza con relativo importo ed anno di competenza.

(9) *Plusvalenze di cespiti ammortizzabili*: Se supera lire 10 milioni deve essere analizzata per natura di plusvalenza con relativo importo, indicando se realizzato o no, e se no il motivo della rivalutazione.

(10) *Spese per acquisto di materie prime*: Devono essere riprodotti qui i costi riferiti alla sola produzione della testata. Eventuali costi riferiti a attività strettamente legate alla testata dovranno essere scissi in un capitolo separato con le stesse voci.

- (11) *Carta*: Deve essere indicato il tipo e il peso della carta utilizzata.
- (12) *Costo esterno di produzione*: Come (10) sopra. Indicare il nome del tipografo e l'ubicazione dello stabilimento.
- (13) *Spese per il personale dipendente*: Deve essere indicato il numero medio di dipendenti in forza durante l'anno (nelle parentesi).
- (14) *Collaboratori e Corrispondenti non dipendenti*: Deve essere indicato il numero medio di collaboratori e corrispondenti non dipendenti.
- (15) *Sopravvenienze ed insussistenze attive*: Se superiori a lire 10 milioni deve essere indicata la natura e l'importo delle singole voci e l'anno di competenza.
- (16) *Plusvalenze da cespiti ammortizzabili*: Se superiore a lire 10 milioni deve essere indicata la natura e l'importo delle singole voci.

NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

Crediti verso clienti e contro cambiali: Specificare i crediti per: vendite copie; pubblicità; lavori tipografici per terzi; altri (se più dell'1 per cento del totale crediti verso clienti - specificare voci principali).

Crediti verso diversi: Se più dell'1 per cento del totale crediti - specificare voci principali.

Ratei e risconti attivi: Se più dell'1 per cento del totale crediti - specificare voci principali.

Capitale circolante: Indicare il criterio di valutazione. Se la voce « diversi » è più dell'1 per cento del totale delle scorte - specificare voci principali.

Immobilizzi: Indicare la base di valutazione. Indicare l'importo (netto di ammortamento) di rivalutazione monetaria, altre rivalutazioni, aumento valore per riserva tassata. Specificare come è calcolato il fondo ammortamento.

Elementi complementari attivi: Indicare il criterio di valutazione. Indicare l'importo (netto di ammortamento) di rivalutazione monetaria, altre rivalutazioni, aumento valore per riserva tassata. Specificare la natura delle spese d'impianto e pluriennali. Specificare come è calcolato il fondo ammortamento.

Partecipazioni in società non controllate.

Partecipazioni in società controllate: Elencare le società, le percentuali di partecipazione e l'importo di ogni partecipazione con specifica del criterio di valutazione.

Crediti finanziari a breve termine.

Crediti finanziari a medio termine.

Crediti finanziari a lungo termine.

Debiti di finanziamento a breve termine.

Debiti di finanziamento a medio termine.

Debiti di finanziamento a lungo termine: Indicare il nome e l'importo dei singoli istituti bancari o di credito e altri (con specifica di fideiussioni o garanzie e, nel caso, nome del fideiussore e importo garantito).

Crediti verso società collegate e controllate a breve termine.

Crediti verso società collegate e controllate a medio e lungo termine.

Debiti verso società collegate e controllate a breve termine.

Debiti verso società collegate e controllate a medio e lungo termine: Elencare le Società e relativi importi.

Fideiussioni prestate per terzi: Elencare le società, enti o persone per le quali sono state prestate le fideiussioni con i relativi importi.